TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 03 AGOSTO 2022

Riunione del giorno 27 luglio 2022

85.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Salvatore SORACI** - Dirigente della S.S. ASD VOLLEY LETOJANNI

- S.S. **ASD VOLLEY LETOJANNI** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente estensore

Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 106.21.22 ricevuto in data 05 maggio 2022, si è riunito per la discussione in relazione al seguente capo di incolpazione nei confronti di:

Soraci Salvatore, *per aver pubblicato sul social network Facebook frasi dal contenuto offensivo e diffamatorio nei confronti del tesserato Maurizio Schifilitti e degli organi della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav e con l'aggravante di cui alla lettera f) dell'art. 103, Reg. Giur. FIPAV.*

ASD Volley Letojanni, *a titolo di responsabilità indiretta ex art. 76 Reg. Giur., co. 2, per i fatti contestati al suo dirigente Soraci Salvatore.*

SOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Massimo Caravetta. Per gli incolpati il sig. Soraci Salvatore ed il dirigente della società, dichiaratosi delegato, sig. Mauro Soraci.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo applicarsi la sanzione di mesi quattro a carico del Soraci Salvatore e la multa di € 400,00 a carico della società.

Gli incolpati rendevano dichiarazioni spontanee di fatto escludendo la portata offensiva nei confronti dello Schifilitti delle frasi contenute nel post pubblicato. Ribadivano invece le contestazioni alla CTA territoriale visto che la sentenza della stessa era stata modificata a seguito dell'impugnativa.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine da un esposto del tesserato Maurizio Schifilitti con il quale lamentava la pubblicazione sul social Facebook di un *post* contenente frasi offensive nei suoi confronti e nei confronti della commissione tesseramento locale.

Nella memoria inviata alla procura federale e nella discussione in udienza, il sig. Soraci Mauro precisava come a suo parere la CTA FIPAV Sicilia non avesse interpretato la norma in maniera corretta e che il termine utilizzato nel post, seppur "*non felice ma umano*", non tendeva a ledere la dignità di alcuno.

Per quanto riguardava le frasi nei confronti dello Schifilitti, il sig. Soraci negava il riferimento allo stesso precisando come l'atleta fosse stato sempre regolarmente retribuito.

Il Tribunale osserva come dalla lettura del documento "*postato*" dall'incolpato sul profilo facebook risulta con chiarezza come lo stesso abbia voluto non tanto criticare le decisioni

della CTA Sicilia quanto tacciare la stessa di incompetenza giuridica, tanto da chiederne la rimozione.

È evidente come le frasi utilizzate concretino l'assunto della procura in merito alla loro portata offensiva e diffamatoria.

È sicuramente permesso un giudizio di critica alla decisione di un organo giurisdizionale ma non è certo permessa l'offesa allorché si taccia di incompetenza l'intero organo.

Per quanto riguarda le frasi contenute nel post che non riportano il nome dello Schifilitti, è evidente che le stesse si riferiscono all'atleta poiché si richiama il provvedimento della CTA criticato, che riguardava la vicenda della Società Letojanni e lo Schifilitti.

A parere di questo Tribunale non sembra che le affermazioni contro lo Schifilitti possano qualificarsi come offensive e diffamatorie. Tanto che lo stesso Schifilitti nell'esposto ha affermato che le frasi tendevano a ledere la figura sportiva ed a provocarlo; ciò non appare nei suoi confronti, come invece risulta nei confronti di altro soggetto per fatti che però non risultano inseriti nel capo di incolpazione.

P.Q.M.

dispone:

1) La sospensione da ogni attività federale per mesi due del tesserato Soraci Salvatore
2) La multa di € 200,00 a carico della ASD Volley Letojanni.

Roma, 29 Luglio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 agosto 2022